



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

C.P.I.A. sede di Pesaro - Urbino

Centro provinciale per l'Istruzione degli Adulti per la provincia di Pesaro-Urbino

Codice Fiscale 91028310414 - Codice Meccanografico PSMM06900E

c/o I. C. Volponi, via Muzio Oddi 17/ A - 61029 Urbino (PU) Tel. 0722 32 0507

sito web: www.cpiapesarourbino.gov.it e-mail psmm06900e@istruzione.it e-mail certificata psmm06900e@pec.istruzione.it

Prot. n. 117/A19

Pesaro, 16.10.2018

Oggetto: attività extraistituzionale

Si ricorda, a tutto il personale, l'obbligo della "comunicazione di svolgimento attività extraistituzionali".

Al fine di poter valutare la propria posizione e di richiedere autorizzazione allo svolgimento di una altra attività, si riassumono alcune informazioni:

la materia della incompatibilità dei pubblici dipendenti (anche di quelli a tempo determinato) è regolata, in via generale, dall'art. 53 del D.Lgs. 165 del 2001, il quale, al primo comma, prevede che resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

Per poter svolgere attività ed incarichi extraistituzionali è necessaria l'autorizzazione del dirigente scolastico (cfr art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001). A meno che non si tratti di personale in part time con prestazione lavorativa non superiore al 50% (a cui può essere equiparato il docente con spezzone orario non superiore al 50% dell'orario del titolare) i presupposti per il conferimento di incarichi extraistituzionali a dipendenti pubblici sono l'occasionalità, la saltuarietà, la mancanza di conflitto di interessi anche potenziale, la compatibilità dell'impegno lavorativo derivante dall'incarico con l'attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto tale da non pregiudicarne il regolare svolgimento.

È ulteriore precisazione che l'attività deve essere svolta necessariamente al di fuori dell'orario di servizio (cfr. Circolare Funzione Pubblica 3 del 1997; Parere Funzione Pubblica 24 gennaio 2012, n. 1).

La valutazione operata dall'amministrazione circa la situazione di conflitto di interessi va svolta tenendo presente la qualifica, il ruolo professionale e/o la posizione professionale del dipendente, la sua posizione nell'ambito dell'amministrazione, la competenza della struttura di assegnazione e di quella gerarchicamente superiore, le funzioni attribuite o svolte in un tempo passato ragionevolmente congruo. La valutazione deve riguardare anche il conflitto di interesse potenziale, intendendosi per tale quello astrattamente configurato dall'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.

Nel documento viene infatti precisato che sono preclusi a tutti i dipendenti gli incarichi, ivi compresi quelli rientranti nelle ipotesi di deroga dall'autorizzazione di cui all'art. 53, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001 (e tra i quali rientra, in via generale, anche l'attività di docenza),

che interferiscono con l'attività ordinaria svolta dal dipendente pubblico in relazione al tempo, alla durata, all'impegno richiestogli, tenendo presenti gli istituti del rapporto di impiego o di lavoro concretamente fruibili per lo svolgimento dell'attività.

Per consentire a questa Amministrazione la valutazione di quanto sopra esposto si chiede a tutto il personale interessato di produrre entro 10 giorni apposita dichiarazione, utilizzando la modulistica presente in segreteria. Si precisa che il dovere di esclusività prevista per i dipendenti pubblici obbliga le amministrazioni a tale valutazione e che le attività extrascolastiche non autorizzate e incompatibili con il proprio servizio possono essere motivo di licenziamento per giusta causa.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Riccardo Rossini